

Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2013, n. 7-6453

Fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2013. Assegnazione risorse a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza a favore delle persone anziane non autosufficienti e delle persone disabili di età inferiore ai 65 anni per complessivi euro 21.752.500,00.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Con l'istituzione del Fondo per le non autosufficienze, avvenuta in base alle disposizioni dell'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), sono state individuate, a partire del 2007, risorse finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria per le persone non autosufficienti.

Con le risorse finanziarie del Fondo nazionale assegnato alla Regione Piemonte, la D.G.R. n. 39-11190 del 6 aprile 2009 ha istituito sul territorio regionale il contributo economico a sostegno della domiciliarità e ne ha approvato i criteri per le modalità di erogazione a favore delle persone anziane non autosufficienti.

Successivamente, la D.G.R. n. 56-13332 del 15 febbraio 2010 ha esteso tale misura a persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni, definendone altresì i massimali e le modalità di erogazione, oltre al riconoscimento di un rimborso spese a favore del familiare e dell'affidatario.

Così come di seguito indicato, i fondi assegnati alla Regione Piemonte hanno consentito l'attivazione ed il potenziamento su tutto il territorio regionale dei Punti Unici di Accesso (anno 2007) e, a partire dall'anno 2008, il riconoscimento del contributo economico a sostegno della domiciliarità in lungo assistenza alle persone anziane non autosufficienti, riconoscimento esteso successivamente alle persone disabili di età inferiore ai 65 anni.

ANNO	FONDO STATALE
2006	
2007	7.797.985,90
2008	21.513.966,28
2009	31.373.465,73
2010	29.844.989,91
2010 *	1.113.142,86
2011 *	7.610.000,00
2012	
TOTALE	99.253.550,68
* SLA	

La Giunta Regionale ha provveduto annualmente al riparto di tali risorse alle Aziende Sanitarie e agli Enti Gestori dei servizi socio-assistenziali individuati come Enti capofila a livello distrettuale, per il raggiungimento delle finalità specifiche.

Con la D.G.R. n. 1-2687 del 12.10.2011, di erogazione del Fondo per le non autosufficienze dell'anno 2010, è stata data continuità ai progetti a sostegno della domiciliarità in lungo assistenza

per anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti e per persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni, prevedendo quale ulteriore termine di scadenza la data del 31 gennaio 2013.

In attesa dello stanziamento delle risorse ministeriali per il Fondo nazionale per le non autosufficienze per l'anno 2013, con nota del 5 marzo 2013, la Regione Piemonte invitava le Aziende Sanitarie Locali, nei limiti della quota parte del fondo statale, a continuare ad attribuire i contributi a favore dei cittadini con i criteri previsti dalla normativa vigente, anticipando, inoltre, la parte di competenza dei Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali. La stessa nota prevedeva che di tale anticipazione doveva essere tenuta apposita rendicontazione, finalizzata alla successiva compensazione delle spese con i Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali.

Con Decreto interministeriale del 20 marzo 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione con delega alle politiche per la famiglia hanno definito l'assegnazione e il riparto delle risorse del "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2013, destinando alla Regione Piemonte la somma di euro 21.752.500,00.

Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 3 maggio 2013, ha comunicato alle regioni le modalità da seguire al fine dell'erogazione delle quote spettanti da parte dello stesso Ministero. In particolare, è stata richiesta la redazione di un programma attuativo contenente le azioni ed i criteri previsti in coerenza con le finalità stabilite dall'art. 2 del decreto stesso.

In ottemperanza a quanto richiesto, con D.G.R. n. 9-5949 del 17.6.2013 "Fondo per le non autosufficienze. Annualità 2013. Redazione ed approvazione "Programma Attuativo" di cui al comma 1 dell'art. 5 del Decreto interministeriale del 20 marzo 2013" è stato approvato il programma attuativo contenente le indicazioni ministeriali.

Si ritiene, quindi, di destinare la somma di euro 17.379.404,00 per l'erogazione di contributi economici a sostegno della domiciliarità in lungo assistenza per anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti e di euro 4.373.096,00 a sostegno della domiciliarità in lungo assistenza per persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni secondo i criteri stabiliti rispettivamente dalla D.G.R. n. 39-11190/2009 e dalla D.G.R. n. 56-13332/2010 in coerenza con la ripartizione ivi stabilita.

Secondo quanto previsto dall'art.3 del Decreto interministeriale del 20 marzo 2013, dalla quota parte assegnata, sia per anziani sia per disabili, ciascun Ente capofila dovrà riservare il 30% da destinare alle disabilità gravissime che necessitano di assistenza h 24.

Le eventuali risorse non utilizzate del 30% vincolato sul singolo target di popolazione (anziani o disabili) potranno essere impiegate vicendevolmente sull'altro target.

In particolare, a sostegno delle persone adulte affette da SLA sono ancora in essere i contributi previsti dalla D.G.R. 23-3624 del 28.3.2012 "Progetto di continuità assistenziale per i pazienti con la SLA e altre malattie del motoneurone e le loro famiglie di cui al Decreto Ministeriale del 15.11.2011," attuativa del succitato Decreto che ha destinato a loro favore il Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2011.

Le persone adulte affette da SLA o da altre malattie del motoneurone, che beneficiano già del contributo economico previsto da tale programma attuativo, nonché dei progetti di Vita indipendente, disciplinati dalle Linee guida approvate dalla D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio 2008, possono presentare la domanda per ottenere il contributo economico oggetto del presente provvedimento.

Nel momento in cui quest'ultimo contributo venga loro riconosciuto, non è cumulabile con quello previsto dalle succitate deliberazioni.

Al riparto e all'assegnazione delle suddette risorse si procederà con successiva Determinazione dirigenziale della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia sulla base dei criteri succitati.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale,

vista la Legge n. 296 del 27.12.2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";

visto il Decreto interministeriale 20.3.2013, Fondo nazionale non autosufficienza per l'anno 2013;

vista la legge regionale 8.1.2004, n. 1, "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

vista la legge regionale 18.2.2010, n. 10, "Servizi domiciliari per le persone non autosufficienti";

visto l'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visti gli articoli 14 e 15 del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001)";

vista la legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 "Legge finanziaria per l'anno 2013";

vista la legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015";

vista la legge regionale n. 16 del 6 agosto 2013 "assestamento al bilancio per l'anno finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015";

vista la D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.2003, "D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria";

vista la D.G.R. n. 39-11190 del 6.06 2009, " Riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria ad istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza di anziani non autosufficienti. Estensione dei criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni di natura domiciliare di cui alla DGR 37/2007";

vista la D.G.R. n. 56-13332 del 15.02.2010, “Assegnazione risorse a sostegno della domiciliarità per non autosufficienze in lungoassistenza a favore di anziani e persone con disabilità con età inferiore ai 65 anni. Modifiche ed integrazioni alla DGR 39/2009”;

vista la D.G.R. n. 1-2687 del 12.10.2011 “Fondo per le non autosufficienze anno 2010. Assegnazione risorse a sostegno della domiciliarità per non autosufficienze in lungoassistenza a favore di anziani e persone con disabilità con età inferiore ai 65 anni”;

vista la D.G.R. n. 9-5949 del 17.6.2013 “Fondo per le non autosufficienze. Annualità 2013. Redazione ed approvazione “Programma Attuativo” di cui al comma 1 dell’art. 5 del Decreto interministeriale del 20 marzo 2013”;

vista la DGR n. 18-5787 in data 13/05/2013 inerente la ripartizione in capitoli, ai fini della gestione, delle unità previsionali di base di cui alla citata l.r. n. 9/2013;

vista la DGR n. 11-5808 del 21/5/2013 recante disposizioni per il ripristino delle assegnazioni di bilancio già presenti nella gestione provvisoria del bilancio;

vista la DGR n. 35 – 5974 del 17/06/2013 “Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 – Seconda assegnazione delle risorse finanziarie ed approvazione del piano di assegnazione delle risorse finanziarie 2013/2015”;

vista la DGR n. 26-6372 del 17/09/2013 “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio di gestione pluriennale 2013/2015”;

a voto unanime,

delibera

- di sostenere la continuità degli interventi economici a sostegno della domiciliarità in lungo assistenza delle persone anziane non autosufficienti e delle persone disabili di età inferiore ai 65 anni per l’anno 2013, utilizzando le risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze pari ad euro 21.752.500,00;
- di destinare la somma di euro 21.752.500,00 agli Enti capofila individuati in attuazione di quanto previsto dall’allegato B della D.G.R. n. 39-11190/2009, di cui euro 17.379.404,00 per l’erogazione di contributi economici a sostegno della domiciliarità in lungo assistenza per anziani ultrassessantacinquenni non autosufficienti e di euro 4.373.096,00 a sostegno della domiciliarità in lungo assistenza per persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni secondo i criteri stabiliti rispettivamente dalla D.G.R. n. 39-11190/2009 e dalla D.G.R. n. 56-13332/2010;
- di stabilire che, secondo quanto previsto dall’art. 3 del Decreto interministeriale del 20 marzo 2013, dalla quota parte assegnata, sia per anziani sia per disabili, ciascun Ente capofila dovrà riservare il 30% da destinare alle disabilità gravissime che necessitano di assistenza h 24. Le eventuali risorse non utilizzate del 30% vincolato sul singolo target di popolazione (anziani o disabili) potranno essere impiegate vicendevolmente sull’altro target;
- di dare atto che, a sostegno delle persone adulte affette da SLA, sono ancora in essere i contributi previsti dalla D.G.R. 23-3624 del 28.3.2012 “Progetto di continuità assistenziale per i pazienti con la SLA e altre malattie del motoneurone e le loro famiglie di cui al Decreto Ministeriale del

15.11.2011,” attuativa del succitato Decreto che ha destinato a loro favore il Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2011;

- di prevedere che le persone adulte affette da SLA o da altre malattie del motoneurone, che beneficiano già del contributo economico previsto dal programma attuativo di cui alla D.G.R. 23-3624 del 28.3.2012, nonché dei progetti di Vita indipendente, disciplinati dalle Linee guida approvate dalla D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio 2008, possano presentare la domanda per ottenere il contributo economico oggetto del presente provvedimento. Nel momento in cui quest’ultimo contributo venga loro riconosciuto, non è cumulabile con quello previsto dalle succitate deliberazioni;
- di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con le risorse disponibili sul capitolo 152662/2013 che presenta la necessaria disponibilità;
- di rinviare a successiva Determinazione dirigenziale della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la famiglia il riparto e l’assegnazione delle risorse disponibili sul relativo capitolo di spesa riferiti al bilancio 2013, sulla base dei criteri stabiliti rispettivamente dalla D.G.R. n. 39-11190/2009 e dalla D.G.R. n. 56-13332/2010.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’ art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 del L.R. n. 22/2010.

(omissis)